

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2287)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati, nella seduta del 9 ottobre 1975 (V. Stampato n. 3549)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 ottobre 1975*

**Concessione di un contributo al Programma delle Nazioni Unite
per lo Sviluppo (UNDP) per gli anni 1972-1975**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la erogazione, a favore del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), delle seguenti somme:

a) controvalore in lire di dollari USA 16.300.000 a titolo di contributo per la partecipazione italiana al Programma su citato

per gli anni 1973, 1974 e 1975, da ripartirsi in ragione di dollari USA 5.000.000 per l'anno 1973, dollari USA 5.650.000 per l'anno 1974 e dollari USA 5.650.000 per l'anno 1975;

b) controvalore in lire di dollari USA 97.942,30 a titolo di conguaglio dovuto dalla Italia, a causa delle oscillazioni nei rapporti di cambio, sul contributo straordinario per il 1972.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.350.000.000, si provvede: quanto a lire 3.150.000.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 intendendosi all'uopo prorogato il termine previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, per l'utilizzo di dette disponibilità; quanto a lire 3.600.000.000 a carico dello stanziamento del corrispondente capitolo n. 3523 per l'esercizio 1974 e quanto a lire 3.600.000.000 con riduzione del fondo di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.